



199/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente
Quirino Lorelli	Consigliere, relatore
Giuseppina Mignemi	Consigliere
Maria Rita Micci	Consigliere
Carola Corrado	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n.**59173** del
registro di segreteria, proposto da
xxx, cod. fisc. **xxx**, rappresentato e difeso
dall'avv. Paolo Perera

- appellante;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito

- appellato;

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE (MEF), in persona del
ministro in carica, per legge, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato

- appellato;

	avverso e per la riforma	
	della sentenza della Corte dei conti della Sezione Giurisdizionale per il	
	Veneto, n.176/2021 del 6/7/2021, depositata il 15/7/2021.	
	VISTO il ricorso;	
	VISTI gli atti e i documenti di causa;	
	UDITI nell’udienza del 10 luglio 2024, svolta con l'assistenza del	
	segretario, dr.ssa L. Pellegrino, il relatore cons. Quirino Lorelli, nessun	
	rappresentante comparso per le parti.	
	F A T T O	
	1. Con atto di appello depositato il 13/8/2021 il sig. xxx,	
	rappresentato e difeso dall'avv. P. Perera, ha impugnato la sentenza della	
	Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Veneto, n.176/2021 del	
	6/7/2021, depositata il 15/7/2021, che ha:	
	• rigettato la richiesta di rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 260 a 268, della legge n.145/2018;	
	• dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse limitatamente alla richiesta di accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico senza la riduzione di cui all’art. 1, comma 261, legge n. 145/2018;	
	• rigettato tutte le altre domande formulate nel ricorso introduttivo così come precisate nelle note del 4 giugno 2020 e del 30 giugno 2021;	
	• compensato le spese di lite.	
	Lamenta l’appellante in unico motivo la erroneità della sentenza per falsa interpretazione ed applicazione dell'art.30 della legge n. 87/1953 e	
		2

dell'art. 100 del c.p.c., applicabile al giudizio pensionistico in base al richiamo operato dall'art 7 del Codice di Giustizia contabile; nonché la violazione dei principi fondamentali del diritto civile e del diritto amministrativo in materia d'interesse sostanziale al ricorso e inoltre del giusto processo — art.111 della Costituzione.

2.In particolare, il Giudice di prime cure ha dichiarato il ricorso inammissibile, per sopravvenuta carenza d'interesse, limitatamente alla richiesta di accertamento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico senza la riduzione di cui all'art. 1, comma 261, legge n. 145/2018, poiché l'INPS sarà comunque tenuto, seppur a decorrere dal 1° gennaio 2022, a conformarsi a quanto statuito dal Giudice delle leggi, interrompendo da tale data le trattenute conseguenti.

3. Si è costituita nel giudizio l'Avvocatura dello Stato, depositando memoria in data 23/9/2021 rinviando a future memorie ulteriori le proprie richieste.

4. Fissata l'udienza al 1/12/2023, giusto decreto presidenziale del 13/6/2023, con successivo decreto presidenziale del 30/11/2023 veniva fissata una nuova data dell'udienza al 14/2/2024, poiché risultava omessa la comunicazione del decreto di fissazione udienza alla parte appellante. All'udienza del 14/2/2024, nessuno comparso per la parte appellante né per gli appellati, il Presidente, sentito il Collegio, ai sensi dell'art. 196 c.g.c. disponeva il rinvio del giudizio all'udienza del 10/7/2024.

Anche all'udienza del 10 luglio 2024, né l'appellante xxx, né i rappresentanti delle parti appellanti sono comparse, per cui la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art.196, 2° cpv.

C.G.C., nessuno essendo comparso alla nuova udienza di fissazione della

causa, disposta con il decreto presidenziale del 14/2/2024.

Non è luogo a delibare sulle spese stante la definizione in mero rito del

giudizio.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello,

definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Il presidente della società di assicurazione, il signor W. J. B. Smith, ha appena ricevuto una telefonata da un certo W. J. B. Smith, che si presenta come il presidente della società di assicurazione. Il signor W. J. B. Smith ha appena ricevuto una telefonata da un certo W. J. B. Smith, che si presenta come il presidente della società di assicurazione.	Il presidente della società di assicurazione, il signor W. J. B. Smith, ha appena ricevuto una telefonata da un certo W. J. B. Smith, che si presenta come il presidente della società di assicurazione. Il signor W. J. B. Smith ha appena ricevuto una telefonata da un certo W. J. B. Smith, che si presenta come il presidente della società di assicurazione.

IL PRESIDENTE

Quirino Lorelli	Tammaro Maiello
-----------------	-----------------

Tammaro Maiello

f.to digitalmente	f.to digitalmente
-------------------	-------------------

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria	17/07/2024
--------------------------	------------

17/07/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della
Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo
52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il	17/07/2024
-----------------------------	------------

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere
le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 17/07/2024
--